



# TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

Procedura concorsuale N. 6 / 2025 R.G.

## ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE EX ART. 283 CCII

Il Giudice Designato, dott.ssa Elisabetta Bianco,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2026;  
letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII depositato **da VIGNA MATTEO (C.F. VGNMTT64S08A1820)** rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Nobile;  
letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCII dal Gestore della crisi;  
sentita la parte all'udienza;  
osservato che il ricorso è stato notificato ai creditori;  
preso atto che nessuna osservazione è stata formulata dai creditori;  
vista la documentazione depositata e le integrazioni;

ritenuta la **competenza territoriale** di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCII ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma III e dell'art. 27 comma II lett. b) CCII in quanto il ricorrente è residente nel relativo circondario;

letto l'art. 283 CCII che prevede che *“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerato utilità ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati”*.

Ritenuto che, trattandosi di esdebitazione “a costo zero” e cioè immediata e senza alcun pagamento dei crediti, a differenza dell'esdebitazione in esito alla liquidazione controllata, la stessa è sottoposta a requisiti stringenti che devono essere vagliati dal giudice.

In questo senso:

*“L'esdebitazione del debitore incapiente è istituto al quale non è, come noto, riconosciuta alcuna natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, potendo essere richiesta e ottenuta al di fuori di una procedura liquidativa o compositiva, che si rivelerebbe del tutto inutile stante l'assoluta incapacienza del debitore, anche relativa a beni futuri: l'esdebitazione comporta una declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta quindi di istituto che esprime un deciso e radicale vulnus ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ovvero la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), motivo per il quale la fattispecie delineata dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3 del 2012 e oggi dall'art. 283 CCI costituisce ipotesi di carattere eccezionale rimessa ad un vaglio giudiziale che deve necessariamente essere condotto con estremo rigore”*. (Tribunale Taranto sez. II, 28/02/2024).

I requisiti da vagliare con rigore sono, tra gli altri, quello della meritevolezza e dell'incapienza, che devono sussistere per legittimare da un lato il beneficio del debitore che viene esdebitato e dall'altro il sacrificio dei creditori il cui credito diventa integralmente inesigibile nei confronti del debitore.



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

Quanto al primo requisito il comma 7 dell'art. 283 CCI indica espressamente l'oggetto dell'indagine prevedendo che ai fini della meritevolezza vada verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Quanto al secondo requisito la norma, al comma 1, indica che il debitore non deve essere *“in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*.

*Ai sensi del comma 2 come motivato dal D.lvo n. 136 del 13.09.2024: “Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, numero 159.”*

L'incapienza va intesa, quindi, come assenza di utilità da destinare alla soddisfazione dei creditori; pertanto, anche laddove il debitore abbia delle utilità ma le stesse siano necessarie al mantenimento e, non siano, quindi, distribuibili ai creditori, lo stesso può accedere al beneficio, rientrando nella previsione della norma.

Lo stato di incapienza deve sussistere tanto nella situazione attuale che in quella futura, in questo caso secondo una prognosi prospettica.

Inoltre, l'incapienza deve essere una condizione non dipendente dalla volontà del debitore, come si desume dal tenore letterale della norma che richiede espressamente che il debitore *“non sia in grado di offrire ai creditori”* alcuna utilità, con ciò dovendosi desumere che il debitore si trovi nella oggettiva impossibilità di generare utili distribuibili.

Ritenuto che la domanda debba essere accolta in quanto dalla **documentazione**, anche integrativa, in atti risulta che:

- l'odierno ricorrente ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 283, co. 3 CCII;
- nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità di adempiere, l'indicazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

Rilevato, in particolare, che da quanto riferito in atti e attestato dal Gestore emerge che **le ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento** dell'istante sono riconducibili alla precedente attività imprenditoriale e al fatto che i debiti maturati nei confronti dell'erario e di Blue Factor non sono stati pagati in conseguenza di ragioni di salute serie che hanno poi portato all'accertamento dell'invalidità civile, prima al 100% e poi all'80 %, con conseguente scarsa possibilità di ricollocazione nel mondo del lavoro e impossibilità di adempiere alle obbligazioni precedenti, stante l'unico reddito percepito a titolo di pensione di invalidità di circa 300 € al mese;

considerato che è stata precisata la cornice temporale entro la quale sono maturati i debiti, specialmente nei confronti dell'erario, considerato che l'intera esposizione debitoria è di circa 56.000 € di cui circa 43.000 a favore di Agenzia delle entrate riscossione e circa 13.000 a favore di una banca;

rilevato che il ricorrente ha prodotto dettaglio del debito nei confronti dell'agenzia delle entrate riscossione dal quale risulta che le annualità di riferimento, a parte un debito di 9.000 € relativo



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

all'anno 2006, sono tutte successive al 2015/2016, a fronte di un accertamento dell'invalidità lavorativa totale del 2017;

Rilevato che tale circostanza trova anche riscontro documentale nell'allegato 15, contenente nota di AER;

Considerato che dalla documentazione sull'invalidità prodotta risulta che la domanda di invalidità risale al 2017 ma essa si fonda anche su episodi di salute risalenti già al 2012;

preso atto della giurisprudenza che ritiene non meritevole la domanda di esdebitazione laddove la maggior parte del debito maturato sia nei confronti dell'erario e ritenuto di valorizzare nel caso di specie la circostanza che negli anni in cui è maturato il debito, quantificato comunque in una misura non particolarmente ingente (circa 40.000 €), il ricorrente lamentava già dei problemi di salute che sono poi stati successivamente accertati con invalidità pressoché totale alla prestazione lavorativa; considerato peraltro che vi è una sovrapposizione temporale tra alcuni anni in cui è maturato il debito verso l'erario e l'accertata invalidità, essendo parte dei debiti successivi al 2017;

Considerato, inoltre, che dalla documentazione sull'invalidità lavorativa risulta evidente l'impossibilità del ricorrente di adempiere anche alle obbligazioni assunte negli anni precedenti vista l'inidoneità al lavoro con conseguente assenza di una fonte di reddito;

Rilevato peraltro che anche a seguito della riduzione della percentuale di invalidità nei limiti dell'80% tale invalidità, correlata all'età del ricorrente, nato nel 1964, rende plausibile la prospettiva secondo cui gli è stato praticamente impossibile reinserirsi utilmente nel mondo del lavoro al fine di incamerare risorse utili a sanare le precedenti posizioni debitorie;

Letta, sul punto, la relazione del gestore che a pagina 5 conferma che la situazione di salute del ricorrente lo ha sostanzialmente privato della possibilità di continuare nella propria attività imprenditoriale, evidenziando nel paragrafo sulla meritevolezza che la situazione di crisi trae origine principalmente dalla accertata invalidità che ha reso e rende problematico il reinserimento nel mondo del lavoro;

Preso atto che a verbale dell'udienza il ricorrente ha confermato di aver dovuto chiudere le attività imprenditoriali in conseguenza dei problemi di salute gravi che lo hanno interessato;

lette le pronunce della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto meritevole dell'esdebitazione il ricorrente che aveva maturato debiti nei confronti dell'erario, valorizzando le singole circostanze concrete, esterne e imprevedibili, che ne hanno reso impossibile il pagamento;

sul punto:

Tribunale di Avellino del 9 gennaio 2025:

*“La mera condizione di indebitamento eccessivo non costituisce dunque ragione ostativa, occorrendo indagare sulle cause che lo hanno determinato e sulla grave rimproverabilità delle stesse... con riferimento alle cause dell'indebitamento si evince dalla relazione particolareggiata e dall'audizione della ricorrente che se sono ascrivibili al peggioramento delle condizioni economiche e personali dovute alla perdita del lavoro per un certo periodo, all'allontanamento del coniuge dal nucleo familiare oltre che al tragico evento (morte del figlio) che ha colpito l'odierna istante;*

*i debiti insoluti sono tutti di natura fiscale contributiva e derivano dall'incapacità di assolvere con regolarità alle obbligazioni tributarie con le risorse ricavabili dalla propria attività professionale;*



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

*tale condizione di insolvenza si è manifestata dopo la morte del figlio, la separazione dal marito e la perdita del lavoro avvenuta nel 2022 e la conseguente difficoltà di far fronte alle rate del debito erariale;*

*È nota la giurisprudenza che esclude la meritevolezza del debitore in presenza di un rilevante indebitamento fiscale sul presupposto della violazione di un preciso dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (cfr. ex multis Trib. Ferrara, 28.12.2024; Trib. Verona, 7.9.2023; Tribi. Ivrea, 1.8.2023);*

*Nel caso di specie va tuttavia valorizzato, al fine di escludere la grave rimproverabilità della condotta assunta dalla ricorrente, che ella non ha destinato le risorse reddituali sottratte all'erario al pagamento di altri creditori né ha contratto finanziamenti per spese voluttuarie ma anzi ha tentato, anche ai fini del rilascio del durc per lo svolgimento propria attività professionale, di onorare il debito fiscale con una proposta di rateizzazione solo in parte assolta;*

*è emerso anche all'esito dell'audizione che la ricorrente non ha deliberatamente rinunciato al pagamento degli oneri tributari ma si è trovata nell'incapacità di farvi fronte”;*

In senso analogo: Tribunale di Milano del 23 dicembre 2024, in un caso in cui l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario era di oltre 280.000 €:

*“E’ vero che l’indebitamento riscontrato ha per lo più natura erariale, ma le difficoltà che il debitore si è trovato ad affrontare sono state del tutto gravi ed imprevedibili...*

*In assenza di risorse, dopo poco queste vicende, l’attività è cessata e, faticosamente, il ricorrente si è ricollocato come cameriere in un ristorante milanese.*

*La natura dell’indebitamento, determinata dagli eventi descritti, non inficia la meritevolezza del debitore, essendo le vicende occorse esiziali per l’attività d’impresa ed impronosticabili per il debitore, tanto da giustificare l’impotenza finanziaria che ne è conseguita”.*

Ritenuto di aderire ai precedenti sopra citati che non escludono la meritevolezza per il solo fatto che l'esposizione debitoria sia principalmente nei confronti dell'erario ma esaminano le singole circostanze concrete al fine di verificare se il debitore si sia trovato nell'impossibilità di pagare il debito erariale per circostanze oggettive e da lui non dipendenti;

ritenuto che nel caso di specie tali circostanze eccezionali risultino dalla documentazione attestante l'invalidità pressoché totale, unitamente all'ulteriore considerazione per cui il debito erariale è comunque di un importo non ingente, essendo pari a circa 40.000 €;

considerato che può, quindi, ritenersi che non vi siano stati elementi di colpa rilevante (né tantomeno mala fede o frode) che hanno causato la situazione debitoria;

Rilevato che:

- il nucleo familiare del ricorrente si compone, oltre a lui, della anziana madre (nata nel 1933) anch'essa invalida, che percepisce pensione di 2200 euro mensili, con la quale vive in appartamento in affitto al canone di 400 euro mensili (doc. 36);

- il ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risulta privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare, risultando, anche dalle di lei dichiarazioni dei redditi, a carico della madre;

- la sua unica fonte di sostentamento deriva dalla pensione di invalidità percepita per circa 300 euro mensili;

- le spese correnti necessarie al mantenimento familiare ammontano ad Euro 2.200 mensili; che prevedibilmente non subiranno, in futuro, scostamenti di rilievo;



# TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

Considerato che il ricorrente e l'OCC hanno confermato che il reddito su base annua, dedotte le spese di mantenimento, è inferiore all'importo dell'assegno sociale per il 2025, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza Isee di cui all'allegato 1 D.p.c.m. del 5/12/13 n. 159) e che, dunque, non sussiste alcun reddito disponibile per pagare i creditori;

Rilevato, inoltre, che il ricorrente e il gestore hanno dato atto che è stata presentata domanda di pensionamento ma che la stessa, anche ove accolta, prevederà un importo massimo di 600 € mensili, sostitutivo dei 300 € oggi percepiti a titolo di pensione di invalidità, con la conseguenza per cui non verrebbero sostanzialmente modificati i dati, illustrati anche nella relazione del gestore, sull'incapienza del debitore, ciò ai fini dell'incapienza prospettica prevista dalla norma;

Rilevato, in conclusione, che:

- il debitore è sostanzialmente privo di qualsiasi patrimonio sia reddituale che immobiliare e mobiliare economicamente significativo, poiché il reddito mensile su cui può fare affidamento non è neppure sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari, essendo egli a carico dell'anziana madre con cui convive; quindi non ha alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo triennio), riscontrandosi nella fattispecie il presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), ora ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali;
- non risulta che il debitore abbia assunto senza la dovuta diligenza debiti in maniera sproporzionata rispetto alla propria capacità economica, sicché è da considerare anche meritevole, tenuto conto che l'invalidità accertata ha impedito il pagamento dei debiti maturati negli anni precedenti;
- il Gestore della Crisi ha riscontrato la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione e la mancanza di atti in frode;

Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti sia oggettivi che soggettivi, per l'accoglimento della domanda, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

## P.Q.M.

visto l'art. 283 CCII,

1. Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara inesigibili nei confronti di **VIGNA MATTEO (C.F. VGNMTT64S08A182O)** i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (18.11.2025);

fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro tre anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori ;  
NON sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati;

2. Dispone che il ricorrente:

- a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, dichiarazione relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale;



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

- b) renda la detta dichiarazione al Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. entro il mese di maggio di ciascun anno, dovendosi inviare allo stesso anche l'attestazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la dichiarazione presentata, immediatamente dopo la scadenza del termine di legge per i detti incombenti;
- c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII

3) Dispone:

- a) che il Gestore della crisi, professionista incaricato dall'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1;
- b) che il Gestore della crisi se verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del Giudice, lo comunichi ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.
- c) che il Gestore della crisi presenti comunque relazione annuale su quanto sopra;
- d) che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – alla debitrice e a tutti i creditori, a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre reclamo a norma dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, all'OCC. e al PM

Alessandria, 11/02/2026

Il giudice  
*Elisabetta Bianco*